



REGOLAMENTO

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E NON DI ATS BRIANZA

ID 05474

Rev.	Data di verifica	Descrizione delle modifiche	FIRMA DI REDAZIONE	FIRMA DI VERIFICA
			NOMINATIVO (FUNZIONE)	NOMINATIVO (FUNZIONE)
0	11/07/2023	Stesura documento	Dr. Aldo Bellini (Direttore Sanitario) Dott. Alessandro Piangerelli (RSPP)	Dr. Aldo Bellini (Direttore Sanitario)

Approvato con Decreto nr. del

DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA ATS DELLA BRIANZA

Sommario

1 SCOPO.....	4
2 OBIETTIVI	4
3 Campo di applicazione.....	4
4 Definizioni:	4
5 ANALISI CONOSCITIVA DI ATS	8
5.1 Dati generali identificativi:	8
5.2 Descrizione e ambienti di lavoro di ATS:	8
5.4 Descrizione delle attività	9
5.5 Elenco delle tipologie di attività	10
6 RESPONSABILITÀ E COMPITI	10
7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	12
7.1 Classificazione dei rifiuti	12
7.2 Rifiuti generati in ATS	13
8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	14
8.1 Individuazione delle Fasi del processo	14
8.2 Attribuzione codice "CER"	14
9 smaltimento	15
9.1 Caratteristiche del deposito temporaneo (art.183, comma 1 lettera BB D.Lgs n. 152/2006):	16
9.2 Comportamenti in caso di versamenti accidentali:	17
9.3 Tempo massimo di stoccaggio nei depositi temporanei:.....	17
9.4 Caratteristiche del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Indicativamente per i rifiuti CHIMICI, prodotti da attività di laboratorio di Prevenzione):.....	18
9.5 Comportamenti in caso di sversamenti accidentali (rifiuti chimici, da laboratorio).....	18
10. INDICAZIONI FONDAMENTALI PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA E LA REGISTRAZIONI DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	19
10.1 Modalità di registrazione:.....	19
10.2 Confezionamento ed etichettatura:	20
11. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO	20
11.1 Criteri per la valutazione di appartenenza di un rifiuto a rischio infettivo:	20
12. RIFIUTI CHE RICHIEDONO UNA PARTICOLARE MODALITA' DI SMALTIMENTO	25
13. RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI AGLI URBANI:	26
13.1 Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani soggetti a raccolta differenziata:.....	27
15. RIFIUTI CHIMICI (LABORATORIO DIPS):.....	32
15.1 Criteri generali di gestione dei rifiuti chimici:	32
15.2 Trasporto interno	32
15.3 Principali rischi associati alla manipolazione e allo stoccaggio dei rifiuti chimici- incompatibilità:.....	33
15.4 Corretto smaltimento di contenitori utilizzati in Laboratorio o altre sedi:	33
16 MATERIALI FUORI USO O A FINE USO:.....	34
17 ATTIVITA' SANITARIE FUORI DALLE STRUTTURE DELL'AGENZIA:	34
17.1 Attività territoriale	34

17.2 Altre attività sanitarie:	35
18 MATRICE DELLE RESPONSABILITA':	36
19 RIFERIMENTI:	38
ALLEGATO 1 - Mappatura locali operatori e codici CER	40
ALLEGATO 2	41
Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo).....	44

1 SCOPO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti con particolare attenzione a quelli speciali (RS) prodotti all'interno dell'Agenzia per la Tutela della Salute della Brianza (in seguito ATS), al fine di organizzare le azioni utili a garantire la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti, assicurare la protezione dell'ambiente e controlli efficaci, in relazione alla specificità dei RS.

2 OBIETTIVI

- Smaltire i RS senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
 - Disciplinare la gestione dei rifiuti speciali prodotti dal momento in cui questi si generano al momento in cui vengono affidati alla società che si occupa del trasporto verso lo smaltimento, e ciò in tutti i contesti organizzativi aziendali.
 - Migliorare le conoscenze specifiche, fornendo anche una descrizione della tipologia dei rifiuti sanitari prodotti ai sensi del DPR 254/2003, con esempi pratici di codifica ai sensi della vigente normativa.
 - Migliorare l'applicazione delle procedure di gestione, stabilendo anche i flussi di comunicazione tra le diverse Strutture Complesse(SSC)/Semplici Dipartimentali (SSD) e Semplici (SS) interessate dell'ATS e le articolazioni Logistiche che gestiscono lo smaltimento dei RS prodotti.
 - Definire tutte le precauzioni adeguate alla prevenzione del rischio biologico durante la fase di produzione, confezionamento e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi.
 - Considerare, a margine, anche la gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani.
-

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica in tutte le strutture dell'ATS o luoghi in cui gli operatori dell'Agenzia producono qualunque tipo di rifiuto.

4 DEFINIZIONI:

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti e dell'applicazione del presente Manuale, si intende per:

ADR: sintesi di "*Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route*", cioè "Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada". Tale accordo vale anche su Territorio Nazionale. Il trasporto su strada delle merci e sostanze pericolose è regolamentata dall'ADR.

Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

Caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto: caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e altre specifiche caratteristiche (per es. aspetto esteriore), in modo che il rifiuto possa essere identificato con la massima accuratezza qualora la descrizione del CER (vedi codice CER) non fosse esaustiva (soprattutto per i codici generici che terminano con le cifre 99(Rifiuti non specificati altrimenti).

Caratteristiche di pericolo: in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo codificate ed individuate sulla base Regolamento (UE) n.1357 del 18/12/2014, entrato in vigore dal 1 giugno 2015:

- HP 1 Esplosivi;
- HP 2 Comburente;
- HP 3 Infiammabile;
- HP 4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari;
- HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione;
- HP 6 Tossicità acuta;
- HP 7 Cancerogeno;
- HP 8 Corrosivo;
- HP 9 Infettivo;
- HP 10 Tossico per la riproduzione;
- HP 11 Mutageno;
- HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta;
- HP 13 Sensibilizzanti;
- HP 14 Ecotossico;
- HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Codice CER: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Elenco Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n.250 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).

Collo: Imballaggio etichettato del rifiuto pericoloso il cui trasporto è soggetto all'ADR e quindi classificato anche secondo l'ADR.

Denominazione Rifiuto: denominazione del rifiuto, così come codificato e denominato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250).

Descrizione Rifiuto: ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del rifiuto (es. sostanza organica/inorganica, contenente specifiche sostanze, aspetto esteriore del rifiuto etc.) tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza.

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni riportate ai punti 1-5 della lettera bb) del comma 1 dell'Art.10 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (-Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale di cui all'art.74 D.Lgs. n.81/2008.

Etichettatura ADR: l'etichetta o l'insieme delle etichette sull'imballaggio di rifiuti soggetti all'ADR e quindi classificati secondo la normativa ADR.

Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): documento formale, numerato, vidimato e redatto in quattro copie, che accompagna il trasporto di rifiuti garantendo la tracciabilità degli stessi nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Contiene tutti i dati necessari all'identificazione dei soggetti coinvolti nel trasporto, dei veicoli e della natura e quantità dei rifiuti. Il formulario, redatto in 4 esemplari, datato e firmato dal produttore (o detentore) e controfirmato dal trasportatore.

Una copia deve essere conservata dal produttore del rifiuto; le altre tre, debitamente controfirmate e datate dal trasportatore, sono acquisite rispettivamente: una dal destinatario dei rifiuti (terza copia) e due (seconda e quarta copia) dal trasportatore che ha conferito il rifiuto.

Il trasportatore deve provvede a sua volta a trasmetterne una copia al produttore (quarta copia) entro massimo 3 mesi dalla data di effettivo conferimento dei rifiuti.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di un certo tipo e di un determinato materiale nel quale il rifiuto viene contenuto o raccolto, ed il relativo sistema di chiusura.

Imballaggio combinato: combinazione di imballaggi per il trasporto soggetto all'ADR, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno (vedasi cap. 5 e cap.5.2 dell'ADR).

Imballatore (ADR): l'Risorse Strumentali e Logistiche/operatore che riempie con le merci pericolose o rifiuti pericolosi in imballaggi, e prepara i colli ai fini del trasporto con l'obbligo di osservare:

- 1) le disposizioni relative alle condizioni di imballaggio ed alle condizioni di imballaggio in comune;
- 2) le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo da apporre sui colli.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti; i rifiuti speciali sanitari, risultanti da attività di assistenza domiciliare o in ambulatori decentrati dell'Agenzia sanitaria di riferimento (per un massimo di 20 kg/die), si considerano prodotti presso le strutture sanitarie di riferimento (D.P.R. 254/03, art. 4 c. 2 e 3).

MUD Modello Unico di Dichiarazione delle quantità annue di rifiuti prodotti: è una dichiarazione annuale riepilogativa delle movimentazioni di rifiuti delle imprese ed enti che viene inoltrata alla Camera di Commercio

Produttore/ Detentore: la persona (fisica o giuridica) la cui attività produce rifiuti; il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

Raccolta Differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii): Registro su cui vanno annotati tutti i carichi e gli scarichi di rifiuti con specifiche modalità. E' un documento formale numerato e vidimato che garantisce insieme al formulario la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ovvero qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A parte IV D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del decreto Legislativo 3 Dicembre 2010, n.205.

Rifiuti Speciali RS: rifiuti diversi da quelli urbani.

Rifiuti Speciali (Rifiuti Sanitari) RSS: rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (vedasi DPR n. 254/2003, art. 2).

Nella specifica ottica aziendale, sono i rifiuti prodotti in stretta correlazione alle competenze dell'ATS.

Con il DPR n. 254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace sistema di controlli. Tale provvedimento mantiene le caratteristiche di specialità nell'ambito della regolamentazione espressa dal D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (incluso il Decreto Legislativo 205/2010). L'art 1 comma 5, DPR n. 254/2003 classifica i rifiuti sanitari nelle seguenti categorie:

- a. rifiuti sanitari non pericolosi - i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 152/2006
- b. rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani - sono quelli ricompresi alla lettera g) comma 1 art. 2 definizioni del DPR 254/2003, ovvero: quelli connessi ad attività di ristorazione (preparazione pasti, residui e scarti non correlabili a patologie trasmissibili attraverso di essi); vetro, carta, plastica, spazzatura, indumenti e lenzuola monouso, rifiuti da giardinaggio, assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannolini (esclusi quelli di degenti infettivi), contenitori e sacche utilizzate per le urine;
- c. rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo - i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del DPR 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato D del D.Lgs. 152/2006. Talvolta tali rifiuti sono individuati anche come 'rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico' e comprendono, tra gli altri, anche i seguenti: liquidi e sostanze chimiche di scarto derivanti da attività di laboratorio (esempio: 180106*), sostanze contenenti mercurio (060404*) quali termometri o sfigmomanometri guasti; oli o altre sostanze pericolose provenienti da officine o manutenzioni interne alla struttura sanitaria; materiali isolanti contenenti amianto (170601*); batterie al Pb, al nichel-cadmio, o contenenti Hg. Comprendono anche rifiuti taglienti o acuminati non utilizzati (aghi, lame, lancette pungi-dito, rasoi, bisturi monouso), che vanno smaltiti però con le stesse procedure dei taglienti pericolosi a rischio infettivo;
- d. rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - i rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03* e 18.02.02* nell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- e. rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di gestione/smaltimento – sono elencati alla lettera h), comma 1 dell'art. 2 definizioni del D.P.R. 254/2003 e sono: farmaci scaduti o inutilizzabili; medicinali citotossici o citostatici per uso umano o veterinario e materiali visibilmente contaminati dagli stessi; organi e parti anatomiche non riconoscibili (tessuti, sezioni di animali da esperimento); piccoli animali da esperimento, sostanze stupefacenti e psicotrope; Toner; Rifiuti chimici;
- f. rifiuti da esumazioni e estumulazioni - rifiuti provenienti da attività cimiteriali (normate da: Capo III D.P.R. 254/2003; D.Lgs 22/1997; Decreto 20/06/2000 'Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 del 5/2/1997');
- g. rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, analoghi a rifiuti sanitari a rischio infettivo - i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 152/2006, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del DPR 254/2003, quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

R.E.N.T.Ri.: Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, introdotto dal D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020.

In sintesi il R.E.N.T.Ri "introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico." Il registro attualmente non sarà operativo fino a quando non verranno pubblicati i decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DM n. 59/2023 entrato in vigore il 15/06/2023.

Le modalità operative del RENTRI, come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI, il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli, saranno definite dalla Direzione generale competente del MASE, con uno o più **decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni** dalla data di entrata in vigore (entro il 15 dicembre 2023).

Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, il quale intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere

smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

Stato fisico del rifiuto: stato fisico del rifiuto codificato ed individuato secondo il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ovvero:

- Solido pulverulento;
- Solido non pulverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido;
- Gassoso.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV.

Unità locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'Risorse Strumentali e Logistiche esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

5 ANALISI CONOSCITIVA DI ATS

5.1 Dati generali identificativi:

Tabella 1 – Dati generali identificativi dell'Agenzia.

Ragione Sociale:	Agenzia Tutela della Salute.
Sede centrale	MONZA
Indirizzo	Viale Elvezia, 2
CAP – Città	20900
Direttore Generale	Dr. Carmelo SCARCELLA
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Teresa FOINI
Direttore Sanitario	Dr. Aldo BELLINI
Direttore Socio Sanitario	Dr. Antonio COLAIANNI
Settore	SANITA'
Codice ISTAT	CODICE ISTAT (ATECO2007) 84.12.10 CORRISPONDE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'

5.2 Descrizione e ambienti di lavoro di ATS:

L'ATS BRIANZA sviluppa la propria attività in diverse unità dislocate sul territorio. Tali unità comprendono aree di diversa tipologia quali:

- area uffici
- laboratori di analisi microbiologica
- area per l'utenza
- magazzini

- servizi manutentivi.
- ambulatori veterinari;
- ambulatori medico competente;
- ambulatori malattie infettive;

L'ATS Brianza opera, alla data del 01 Aprile 2023, in n. 16 sedi operative, di proprietà, in locazione e comodato, di seguito elencate:

	COMUNE	INDIRIZZO
IMMOBILI DI PROPRIETA'		
1	Lecco	C.so Carlo albero, 120
2	Oggiono(LC) - (parte nuova)	Via Primo Maggio, 21/b
3	Bosisio Parini (LC)	Via Appiani, 8
IMMOBILI IN COMODATO		
1	Oggiono (LC) - (parte vecchia)	Via Primo Maggio, 21/b
2	Monza	Via De Amicis, 17
3	Monza	Via solferino, 16
4	Lecco	Via Fra Galdino, 22
5	Lecco	Via Filzi, 12
6	Desio (MB)	Via Foscolo, 24
7	Ornago (MB)	Via Banfi, 6
8	Usmate Velate(MB)	Via Roma, 85
9	Bellano(LC)	Via Papa Giovanni XXIII, 2
10	Merate(LC)	Via S. Vincenzo, 4
11	Barzio (LC)	Via Fornace - Com. Montana
IMMOBILI IN LOCAZIONE		
1	Monza	Viale elvezia, 2
2	Besana Brianza (MB)	Via San Siro, 25
3	Brugherio (MB)	Viale Lobardia, 270
4	Desio (MB)	Via Novara, 3

Nota: immobile di Bosisio Parini non è sede di attività ATS Brianza e i due immobili di Oggiono costituiscono un'unica sede.

Nel contesto dello smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre attività precedentemente governate da ATS Brianza (afferenti all'ex Dipartimento Cure Primarie) queste sono state cedute, mediante stipula formale di convenzione e Decreto ATS Brianza n. 150 del 04/04/2023, alle ASST di riferimento di MONZA e LECCO alle quali sono stati trasferiti gli obblighi di gestione delle stesse (p.to 2.3 della convenzione).

5.4 Descrizione delle attività

Le attività espletate dal personale ATS sono molteplici al fine di garantire i servizi indispensabili al cittadino. Le attività sono svolte da personale adeguatamente formato e professionalmente preparato.

Le prestazioni erogate sono differenziate a seconda delle mansioni del personale e contemplano la presenza di attività di natura prettamente amministrativa, attività di tipo tecnico, e parte residuale di attività di tipo sanitaria, veterinaria e socio assistenziale.

In relazione al tipo di prestazione erogata, dividere il personale dipendente in classi, per genere (M/F), e per tipologia di inquadramento nei ruoli (Comparto e Dirigenza); la classificazione può essere così riassunta:

- Personale amministrativo
- Personale informatico
- Personale tecnico
- Personale medico

- Personale veterinario
- Personale sanitario
- Personale tecnico-socio-sanitario

5.5 Elenco delle tipologie di attività

I siti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:

- uffici generici;
- ambulatori di prevenzione/malattie infettive;
- depositi/magazzini (in alcuni casi comprensivi di prodotti chimici);
- locali dedicati alla vigilanza e al servizio di portineria;
- laboratori di analisi;
- ambulatori e sale operatorie veterinarie;
- luoghi per la custodia degli animali;

6 RESPONSABILITÀ E COMPITI

Il **Direttore Sanitario** per effetto della delega conferita dal Direttore Generale con decreto n. 287 del 11/07/2023 è responsabile della corretta gestione dei rifiuti speciali e non, prodotti nelle sedi dell'ATS.

Il **Direttore Sanitario** nomina il **Referente aziendale per la gestione dei rifiuti** che dipende funzionalmente dallo stesso con il quale prioritariamente s'interfaccia, ed i cui compiti sono:

- Interfacciarsi con la Direzione Sanitaria e i vari Servizi produttori di Rifiuti Speciali (Distretti veterinari, Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (malattie infettive), sedi, Laboratorio di Prevenzione, ecc.), unitamente con la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti e la SS Gestione acquisti incaricata del trasporto.
- Interfacciarsi con la SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti e la SS Gestione acquisti che **si occuperà direttamente della gestione dei Rifiuti Urbani**;
- Fornire la propria competenza professionale in merito alle tematiche in oggetto;
- Formare ed organizzare il personale direttamente coinvolto nella produzione dei rifiuti sanitari;
- Vigilare, unitamente agli attori coinvolti (es. Responsabile del deposito temporaneo e Referente di Unità locale), i Servizi/Strutture produttrici di RS e RSS sulla corretta applicazione del regolamento;
- Verificare la predisposizione del MUD annuale, in collaborazione con la Struttura Gestione Tecnico Patrimoniale;
- Monitorare la corretta gestione della SS Gestione Acquisti incaricata dell'appalto per il trasporto e smaltimento dei rifiuti e segnalare alla Direzione Amministrativa le eventuali inottemperanze per le azioni conseguenti per quanto di competenza;

I **Direttori di Dipartimento dell'Agenzia**, si interfacciano con il Referente Aziendale per la gestione dei rifiuti sanitari/speciali e con la SC Gestione Tecnico Patrimoniale (Rifiuti Urbani), e sono responsabili, ciascuno per l'area di propria competenza, del rispetto della normative sui rifiuti sanitari/speciali e della loro applicazione da parte di tutti coloro che sono interessati ad una qualsiasi delle fasi di produzione, deposito, stoccaggio, sterilizzazione, ecc. dei rifiuti.

Il **Responsabile del Deposito Temporaneo**, individuato in Allegato 1 ha il compito di:

- Interfacciarsi tra il Referente aziendale per i rifiuti Speciali e gli operatori aziendali.
- Diffondere le direttive impartite dal Referente della gestione dei rifiuti sanitari.
- Vigilare sulla corretta archiviazione della scheda cartacea identificativa di accompagnamento del rifiuto conferito.
- Vigilare sulla corretta tenuta dei registri dei rifiuti nelle sedi di competenza provvedendo alla corretta archiviazione delle copie dei formulari consegnati dall'azienda trasportatrice.
- Verificare il rispetto delle norme per lo stoccaggio temporaneo.
- Conservare il formulario di trasporto rifiuti speciali e tenere aggiornato e correttamente compilato il relativo registro di 'carico/scarico'.
- Concordare con la SS Gestione acquisti trasportatrice dei rifiuti la data del ritiro e interfacciarsi con le strutture aziendali afferenti per tale scadenza.
- Vigilare sulla regolare esecuzione delle attività previste dal Capitolato per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti, segnalando al Referente Aziendale Rifiuti e alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – SS Gestione Acquisti le inadempienze contrattuali eventualmente rilevate.
- Ricevere dalle strutture dell'Agenzia le richieste di smaltimento dei RS e dare indicazioni sui contenitori e relative date di chiusura.

I **Referenti di Unità Locale (Registro Rifiuti)**, individuato in Allegato 1 ha il compito di:

- Coordinare il personale direttamente coinvolto nella produzione dei RS.
- Interfacciarsi con il referente aziendale per i RS.
- Compilare correttamente la scheda identificativa di accompagnamento rifiuti e, ove presente, salvare i file per la gestione informatizzata dei rifiuti.
- Tenere e compilare il Registro dei Rifiuti nella sede di competenza.
- Tenere e compilare il formulario di trasporto RS e tenere aggiornato il Registro "carico/scarico".
- Concordare con SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – SS Gestione Acquisti trasportatrice dei rifiuti la data del ritiro.
- Vigilare sulla regolare esecuzione delle attività previste dal capitolato per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti segnalando al Referente Aziendale e SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – SS Gestione Acquisti le inadempienze contrattuali eventualmente rilevate.

I **Dirigenti Responsabili di Struttura**: vigilano sulla corretta applicazione in loco delle indicazioni contenute nel presente Regolamento da parte dei loro collaboratori, su quelle date dal Referente aziendale per i rifiuti speciali e sul rispetto della normativa specifica.

Si preoccupano di:

- Far accantonare/ Stoccare temporaneamente i RS per il trasporto.
- Attivare il Referente unità locale (registri RS) per far compilare/completare il FIR per il proprio ambito di competenza

I Locali di **conferimento e di prelievo** (vedi anche **Allegato 1**) da parte della ditta incaricata sono:

COMUNE	INDIRIZZO
LOCALI DI CONFERIMENTO E PRELIEVO (registro RS)	
1	Monza (sede Legale) Viale Elvezia, 2
2	Lecco C.so Carlo albero, 120
3	Oggiono(LC) Via Primo Maggio, 21/b
4	Usmate Velate(MB) Via Roma, 85

Nelle sedi di produzione esterne il RS dovrà essere conferito, conformemente a quanto contemplato dal DPR 254/2003 art. 4 comma 2, presso la sede più vicina tra quelle sopra elencate in quanto il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione al sito temporaneo avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini riportati al paragrafo 9.3 del presente Regolamento.

Gli **Operatori coinvolti** sono tutti coloro che nell'ambito della propria attività intervengono in una qualsiasi delle fasi inerenti i rifiuti sanitari, e i relativi compiti sono:

- Applicare le specifiche indicazioni del presente Regolamento e le disposizioni legislative vigenti;
- Smistare i rifiuti nei contenitori appositi per tipologia;
- Collaborare a mantenere ed osservare nel tempo le indicazioni ricevute circa il corretto accantonamento, stoccaggio temporaneo o, ove presente, il corretto conferimento al Deposito Temporaneo.

7 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

7.1 Classificazione dei rifiuti

In base alla normativa vigente, Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti si suddividono in:

1) **Rifiuti urbani:**

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico che vengono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2) Rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, e simili fuori uso e loro parti.

2.1) Rifiuti speciali assimilati agli urbani:

Rifiuti che pur provenendo dalle attività di cui sopra, e quindi classificabili “Speciali”, in base alle loro caratteristiche sia qualitative che quantitative sono del tutto simili ai rifiuti urbani.

Pertanto i rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono gestiti dal punto di vista tecnico come un rifiuto urbano cestito direttamente dal Comune di Riferimento.

2.2) Rifiuti speciali pericolosi

Sono tali i rifiuti che presentano una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III del Decreto Legislativo 205 del 3 Dicembre 2010.

Tali rifiuti pericolosi sono individuati in base alla loro origine e composizione e, ove necessario, ai valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

7.2 Rifiuti generati in ATS

ATS a seguito dell'attuazione della L.R. 23/2015 svolge per lo più attività di governance e controllo; le attività sanitarie direttamente gestite in Agenzia sono:


- ambulatori di Malattie infettive
- ambulatori di Prevenzione
- laboratori di analisi
- ambulatori e sale operatorie veterinarie
- luoghi per la custodia degli animali
- luoghi pubblici e privati per attività esterna

Ai sensi della normativa vigente, ATS Brianza produce:

- Rifiuti Speciali **assimilati agli urbani** in tutte le attività non specificatamente connesse a quelle di ordine sanitario (uffici; ecc.);
- Rifiuti Speciali Sanitari **non pericolosi** (da attività sanitarie) nell'ambito delle suddette attività;
- Rifiuti Speciali **Pericolosi** che si suddividono a loro volta in due grandi classi:
 - Rifiuti pericolosi a rischio infettivo (vedi cap. 11.1);

- Rifiuti pericolosi a rischio chimico (vedi cap. 15).

La figura sottostante riporta le tipologie di rifiuti generati nelle strutture ATS



8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

8.1 Individuazione delle Fasi del processo

- Produzione
- Differenziazione
- Raccolta
- Confezionamento
- Etichettatura
- Trasporto interno
- Deposito in area di stoccaggio

8.2 Attribuzione codice "CER"

La normativa europea (Direttiva 91/689/CEE) ed italiana di recepimento (D.Lgs. 152/2006) raccoglie in un unico elenco "Catalogo Europeo dei Rifiuti" le diverse tipologie di rifiuti identificate da uno specifico codice numerico, denominato codice CER, e distinte in base all'origine (urbani e speciali) e alla pericolosità (pericolosi e non pericolosi).

I **RIFIUTI SPECIALI** sono quelli prodotti da Agenzie per la Tutela della Salute, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, altre Strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero e cura e si differenziano in '*PERICOLOSI*' e '*NON PERICOLOSI*'.

Sono considerati '**pericolosi**' quei rifiuti che, in relazione al processo che li ha generati o ai materiali da cui essi derivano, possiedono caratteristiche chimico-fisiche, o contengono agenti biologici o sostanze pericolose in quantità significative.

I rifiuti pericolosi sono identificati da un proprio **codice numerico** (dedotto dalla classificazione dell'elenco europeo dei rifiuti) e dalla presenza di un asterisco posto all'apice superiore dell'ultima cifra.

ATS Brianza produce diverse tipologie di rifiuti (rifiuti speciali), alcuni derivati da attività sanitaria (rifiuti sanitari) e suddivisi in 'pericolosi' e 'non pericolosi', e altri prodotti da attività correlate o di supporto a quelle sanitarie.

Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) che definisce le diverse tipologie dei rifiuti speciali prodotti, è composto da sei cifre che li identifica:

- per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri);
- per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri);
- per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numeri).

ESEMPIO di costruzione codice CER: 060313*	
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 13*	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI, PERICOLOSI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici. Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi, ovvero della Struttura Organizzativa produttrice del rifiuto.

L'elenco europeo dei rifiuti è riportato nell'allegato 4 D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, a scopo esemplificativo, ripreso per sommi capi nell'Allegato 2 del presente Regolamento, dove si presenta un campionario di rifiuti prodotti da ATS e relativa codifica.

Per la **corretta identificazione di un rifiuto nell'elenco dei CER** è necessario procedere come segue:

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando i titoli dei capitoli dell'allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs.n152/06, da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre "99".
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice "99" ('rifiuti non altrimenti specificati') preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 1.

I rifiuti sanitari sono quelli identificati con CER che inizia con 18 (ovvero "...rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate").

9 SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non, per unità operativa, riguarda i luoghi di produzione degli stessi individuati nella mappatura dell'allegato 1, e il Deposito Temporaneo individuato in Agenzia

9.1 Caratteristiche del deposito temporaneo (art.183, comma 1 lettera BB D.Lgs n. 152/2006):

Per Deposito Temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e deve possedere i seguenti requisiti:

- a. accessibile ai soli addetti ai lavori;
- b. collocato in un luogo funzionale per gli operatori addetti sia nelle fasi di deposito che ritiro dei materiali;
- c. dotato di chiusura in modo da impedire l'accesso alle persone non autorizzate;
- d. atto a permettere la netta separazione dei contenitori dei rifiuti speciali infettivi, da quelli per i rifiuti speciali non infettivi;
- e. dotato di illuminazione e di un adeguato sistema di ricambio dell'aria;
- f. distante da fonti di calore o da fiamme libere;
- g. in possesso dei requisiti previsti dalle norme antincendio, se è ubicato all'interno di una struttura;
- h. costituito da box di materiale metallico chiuso da tutti i lati, provvisto di feritoie o grate per l'aerazione, se ubicato all'esterno della struttura;
- i. mantenuto a temperature entro livelli di sicurezza;
- j. dotato di attrezzatura idonea per l'emergenza antincendio;
- k. atto a garantire la perfetta tenuta dei locali all'ingresso di roditori e di altri intrusori;
- l. rivestito da materiale liscio e sanificabile;
- m. bonificato periodicamente nelle superfici interne con idonea soluzione detergente/disinfettante;
- n. munito di apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;
- o. gestito da personale reso edotto del rischio e munito di mezzi di protezione individuali atti ad evitare il contatto diretto, l'inalazione ed ogni eventuale rischio residuo (ogni kit di DPI deve essere consegnato all'operatore incaricato e deve essere mantenuto in perfetta integrità ed efficienza);
- p. dotato di un kit per le emergenze con relative procedure scritte da attuare in caso di rottura accidentale del contenitore per rifiuti;
- q. fornito di materiale inerte in polvere atto ad assorbire eventuali sversamenti;
- r. dotato di carrello per trasporto rifiuti.
- s. dotato di aree adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; in particolare sulla porta di accesso sono apposti cartelli con:

LETTERA R di colore nero in CAMPO GIALLO		SIMBOLO DEL RISCHIO BIOLOGICO	
DIVIETO D'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO		DIVIETO DI FUMO	

9.2 Comportamenti in caso di versamenti accidentali:

1. Indossare gli appositi DPI.
2. Raccogliere il materiale fuoriuscito con l'ausilio di strumenti monouso (scope, palette, stracci, Kit assorbenti, inerti, ecc.)
3. Collocare il materiale fuoriuscito in un nuovo contenitore per rifiuti speciali unitamente agli strumenti monouso utilizzati.
4. Togliere il sacco interno dal contenitore rotto e collocarlo, con cautela, in un nuovo contenitore.
5. Decontaminare l'area con ipoclorito di sodio (candeggina commerciale) lasciando agire per almeno 10 minuti.
6. Rimuovere il liquido decontaminante con polvere inerte e/o panno monouso e smaltirlo nel contenitore per i rifiuti speciali.

9.3 Tempo massimo di stoccaggio nei depositi temporanei:

Il deposito temporaneo dei **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** viene effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute, e può avere **un durata massima di 5 giorni dalla data di chiusura del contenitore per quantitativi superiori a 200 litri** (ovvero limite che scatta per 5 contenitori da 40 lt., oppure per 4 contenitori da 60lt.).

Per quantitativi non superiori a 200 litri il deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni dalla data di chiusura del contenitore, alle predette condizioni di sicurezza.

In ogni unità locale, durante la fase di produzione del rifiuto, i contenitori dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sono allocati in un'area/locale apposito (in genere coincide con il locale dello sporco), che risponde ai seguenti requisiti:

- a. Funzionalità per gli operatori (ovvero: dotati di percorsi preferenziali, oppure accessibili agevolmente con carrelli, oppure dotati di scivoli, ecc.);
- b. Non accessibilità ai non addetti ai lavori;
- c. Lontananza da fonti di calore o da fiamme libere;
- d. Lontananza da cucine, mense o luoghi di ristoro.

I colli confezionati, verranno rapidamente allontanati e trasportati al più vicino Deposito Temporaneo, dal personale autorizzato. E' vietato abbandonare tali rifiuti al di fuori dei contenitori e delle aree apposite.

La durata dello stoccaggio nel Deposito Temporaneo dei **rifiuti sanitari PERICOLOSI NON a rischio infettivo**, è di:

- un anno, se il quantitativo non supera i 10 metri cubi annui;
- due mesi, se il quantitativo supera i 10 metri cubi annui.

La durata dello stoccaggio nel deposito temporaneo per i **Rifiuti Sanitari NON PERICOLOSI e NON a rischio infettivo** è:

- un anno, se il quantitativo non supera i 20 metri cubi annui;
- tre mesi, se il quantitativo supera i 20 metri cubi annui

I rifiuti confezionati vengono rapidamente allontanati e conferiti al Deposito Temporaneo dal personale dedicato ed autorizzato.

9.4 Caratteristiche del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (Indicativamente per i rifiuti CHIMICI, prodotti da attività di laboratorio di Prevenzione):

- a. E' ubicato presso la struttura;
- b. L'accesso è riservato ai soli addetti.
- c. I colli dei rifiuti, chiusi ermeticamente, sono conservati lontano da fonti di calore e irraggiamento solare e quadri elettrici evitando il collocamento in altezza e comunque in posizioni di equilibrio precario;
- d. I contenitori dei rifiuti liquidi, vengono allocati in una vasca di contenimento, di volume non inferiore alla capacità massima dei contenitori stoccati.
- e. I rifiuti incompatibili, cioè suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e /o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, vengono depositati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- f. Sono apposte all'interno del Deposito, tabelle che riportano le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito.
- g. La pavimentazione è impermeabilizzata, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta d'eventuali versamenti.
- h. Viene periodicamente effettuata una bonifica delle superfici interne.
- i. La gestione dei rifiuti è effettuata da personale reso edotto dei rischi e munito di idonei mezzi di Dispositivi di Protezione Individuali.
- j. È garantita la perfetta tenuta dei locali, all'ingresso di roditori e altri intrusori.
- k. E' assicurato un adeguato sistema di ricambio dell'aria e di illuminazione.
- l. La temperatura è mantenuta entro livelli di sicurezza.
- m. E' presente una attrezzatura idonea per l'emergenza antincendio.
- n. I locali sono adeguatamente contrassegnati; in particolare, sulla porta d'accesso sono posti cartelli con:

LETTERA R di colore nero in CAMPO GIALLO	
DIVIETO D'ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO	
DIVIETO DI FUMO	

9.5 Comportamenti in caso di sversamenti accidentali (rifiuti chimici, da laboratorio)

1. Indossare gli appositi DPI.
2. Delimitare la zona ed avvisare il personale.
3. Raccogliere il materiale fuoriuscito con l'ausilio di strumenti monouso (scope, palette, stracci, ecc.) e materiali assorbenti e collocarlo in un nuovo contenitore per rifiuti speciali, unitamente agli strumenti monouso utilizzati.
4. Decontaminare l'area con prodotto idoneo per la tipologia del rifiuto versato.

5. Rimuovere il liquido decontaminante con un panno monouso e smaltirlo nel contenitore apposito.
6. Lavare accuratamente l'area contaminata con un detergente / disinfettante appropriato.

10. INDICAZIONI FONDAMENTALI PER LA MOVIMENTAZIONE INTERNA E LA REGISTRAZIONI DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Il **Personale delle diverse STRUTTURE C/SD/S** è direttamente responsabile, del corretto confezionamento dei colli dei rifiuti pericolosi.

Il personale delle sedi decentrate, ove si producono rifiuti pericolosi (ambulatori medici e veterinari, Laboratorio, e altri Servizi territoriali), una volta confezionati i contenitori li posiziona nel locale di stoccaggio temporaneo in attesa di essere ritirati dall'Azienda Trasportatrice, allegando apposito modulo (**scheda identificativa**), almeno in triplice copia, riportante tipologia e numero dei colli consegnati:

- una copia del modulo (scheda identificativa) viene applicata (scheda adesiva) sul collo di rifiuti in smaltimento;
- la seconda e terza vengono archiviate presso la sede di produzione del rifiuto.

10.1 Modalità di registrazione:

I **rifiuti pericolosi a rischio infettivo** vengono registrati in apposito Registro di Carico/ Scarico dal Responsabile del Deposito Temporaneo/Responsabile Unità Locale, entro 5 giorni dalla produzione, ossia dal confezionamento/chiusura del collo (**registrazione di carico**).

Gli stessi rifiuti vengono allontanati entro 5 giorni dalla produzione da parte dell'Risorse Strumentali e Logistiche incaricata (registrazione di scarico);

N.B.: Carico e scarico hanno comunque numerazione diversa e progressiva. Nello specifico, in caso di scarico, deve essere indicato il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto e il numero di carico cui il trasporto si riferisce.

I **rifiuti pericolosi non a rischio infettivo** vengono registrati dal Responsabile del Deposito Temporaneo/Responsabile Unità Locale, con cadenza settimanale e comunque entro i termini previsti dalla norma; anche i rifiuti liquidi pericolosi (rifiuti chimici) vengono registrati con la stessa periodicità.

Gli stessi rifiuti vengono allontanati dall'Risorse Strumentali e Logistiche incaricata ogni due mesi, o comunque a richiesta del committente.

Per **ogni tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi)**, allontanati dall'Risorse Strumentali e Logistiche incaricata, viene compilato dalla stessa un FORMULARIO in 4 copie:

- una delle copie è allegata al registro di carico/scarico del Deposito Temporaneo/Unità Locale e serve alla corretta rendicontazione della denuncia annuale dei rifiuti prodotti (MUD);
- un'altra delle quattro copie, ritorna entro tre mesi (90gg) al mittente come conferma dell'avvenuto corretto smaltimento del rifiuto e anch'essa viene allegata al registro di carico/scarico, per la conferma del quantitativo effettivo dei rifiuti smaltiti.

Decorso il termine di 90 giorni e nel caso in cui la copia non sia ritornata vidimata come dovuto, ATS provvederà immediatamente a contattare la società incaricata per gli opportuni accertamenti. Dovrà comunque essere prodotta la 4 copia del FIR

Per i **rifiuti NON PERICOLOSI**, non è necessaria la registrazione, mentre è obbligatorio archiviare le due copie del formulario.

Registri e formulari vengono conservati per cinque anni.

Il Formulario non va compilato se, chi esegue l'allontanamento dei rifiuti, è il **Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti**.

10.2 Confezionamento ed etichettatura:

I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere contenuti in IMBALLAGGI che, ai fini della solidità e tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche:

- chiusi per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto;
- solidi e resistenti;
- riportanti il nome del rifiuto, il C.E.R., la classe di pericolosità e i simboli ed indicazioni di pericolo.

11. RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DPR n.254/2003 e sono identificati con i codici CER 18 01 03* e 18 02 02*.


In pratica, sono tali tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali. Sono assimilabili a questo tipo i rifiuti di laboratorio e di ricerca chimico-biologica (es. piastre di coltura e materiale monouso) che siano venuti a contatto con materiale biologico, non necessariamente infetto.

Come principio generale, ai fini di una corretta gestione che consenta la riduzione del quantitativo di rifiuti pericolosi, è opportuno:

- a. minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive;
- b. i contenitori devono essere manipolati con cautela e devono essere perfettamente chiusi quando vengono movimentati;
- c. i contenitori devono permanere fino alla loro chiusura in aree dedicate alla raccolta all'interno del servizio e/o Struttura Organizzativa;
- d. su ciascun contenitore, nella scheda identificativa, deve essere indicata la provenienza (Servizio e/o Struttura Organizzativa), il codice CER e la data di chiusura;
- e. una volta chiuso, il contenitore va conferito in giornata al Deposito Temporaneo. (il rifiuto dal momento della chiusura del contenitore può permanere nel Deposito Temporaneo per una durata massima di cinque giorni);
- f. nelle sedi di Deposito Temporaneo il posizionamento dei contenitori di rifiuti deve avvenire in modo ordinato (evitando impilamenti a rischio di rovesciamenti, schiacciamenti e/o rotture dei contenitori);
- g. nel caso in cui i contenitori da prelevare nelle sedi di Struttura risultassero danneggiati e/o bagnati e/o non chiusi e comunque non confezionati correttamente:
 - l'addetto al trasporto interno dei rifiuti deve segnalare prontamente l'inconveniente al Dirigente di struttura o alla posizione organizzativa **SENZA EFFETTUARE il trasporto**;
 - gli operatori della struttura si attiveranno per confezionare nuovamente a norma i rifiuti e faranno eseguire la pulizia dell'eventuale zona contaminata.

11.1 Criteri per la valutazione di appartenenza di un rifiuto a rischio infettivo:

Il diagramma che segue evidenzia i criteri per valutare l'appartenenza di un rifiuto alla categoria rischio infettivo (Rifiuti Sanitari Pericolosi Infettivi, da DPR 254/03). Tali rifiuti assumono la caratteristica di infettivi grazie alle condizioni in cui si trovano, che li rendono pericolosi o non.



PRINCIPALI INDICAZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO E L'ETICHETTATURA DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Tabella 1a – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo cod CER 180103*(per rifiuti solidi senza spandimento di liquidi)		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>Contenitore riciclabile/ contenitore in cartonplast monouso da litri 60,40, 20 con dicitura:</p> <p>“RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” cod CER 180103* e simbolo di rischio biologico, al cui interno viene posto un sacco colorato in polietilene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre solo i rifiuti a rischio infettivo • I contenitori in cartone non vanno mai utilizzati in situazioni favorevoli lo spandimento di liquidi • I rifiuti non vanno mai pressati all'interno dei contenitori e questi ultimi non vanno mai riempiti più di $\frac{3}{4}$. • Per evitare cedimenti del contenitore, il peso massimo per ciascun contenitore da 60l, non deve superare i 4,5Kg. Analogamente, la medesima proporzione deve essere mantenuta anche per i contenitori più piccoli (es. 3Kg per contenitore da 40lt, ecc.) <p>MODALITA' DI CHIUSURA DEI CONTENITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere accuratamente il sacco interno e il contenitore rigido esterno • Accertarsi che non fuoriescano liquidi o altro materiale, diversamente sostituire il contenitore con altro integro • Scrivere sui colli la data di chiusura e indicare servizio di provenienza e/o SC/SS/SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • Collocare i contenitori chiusi e mantenuti in posizione verticale nei luoghi di raccolta dedicati • Utilizzare carrelli idonei ed Impilare/movimentare adeguatamente i contenitori per evitare gli eventuali rovesciamenti

Tabella 1b – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (per situazioni a rischio di spandimento di liquidi) cod CER 180103*

Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>Contenitore riciclabile/ contenitore in cartonplast monouso con sacco plastico interno (polietilene/polipropilene) da litri 20-40-60 a chiusura ermetica, con dicitura: “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” CER 180103* e simbolo di rischio biologico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Introdurre solo rifiuti a rischio infettivo • Utilizzare sempre tali contenitori per situazioni favorevoli allo spandimento di liquidi • I rifiuti non vanno mai pressati all'interno dei contenitori e questi ultimi non vanno mai riempiti più di ¾. • Non introdurre quantità consistenti di liquidi biologici • Per evitare cedimenti del contenitore, il peso massimo per ciascun contenitore da 60l, non deve superare i 4,5Kg. Viceversa, la medesima proporzione deve essere mantenuta anche per i contenitori più piccoli <p>MODALITA' DI CHIUSURA DEI CONTENITORI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere accuratamente il sacco interno • Chiudere accuratamente il contenitore rigido esterno • Accertarsi che non fuoriescano liquidi o altro materiale; • Scrivere sui colli la data di chiusura e indicare servizio di provenienza e/o SC/SS/SSD 	<ul style="list-style-type: none"> • Collocare i contenitori chiusi e mantenuti in posizione verticale nei luoghi di raccolta dedicati • Utilizzare carrelli idonei ed impilare/movimentare adeguatamente i contenitori per evitare gli eventuali rovesciamenti

Tabella 1c – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (prodotti da attività VETERINARIA) cod CER 180202*

Tipologia di rifiuto	Contenitori e modalità di utilizzo	Raccolta e asportazione
<p>1. Rifiuti contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali; (C.E.R. 180202*). Vanno inseriti per esempio anche i contenitori vuoti di vaccini con antigene vivo</p> <p>2. Rifiuti che sono venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato dal medico veterinario un rischio di patologia trasmissibile da tali liquidi; (C.E.R. 180202*)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contenitori (riciclabili/cartonplast monouso da 20 - 40 – 60 litri) recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” (cod CER 180202*) e il simbolo del rischio biologico <p>Contenitori per Taglienti/pungenti a rischio infettivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'imballaggio deve essere un contenitore rigido, in plastica impermeabile con certificazioni (tipo BS 7320) recante la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio 	<ul style="list-style-type: none"> • Conferire i contenitori chiusi e mantenuti in posizione verticale nei luoghi di raccolta dedicati (depositi temporanei) più vicini al luogo di produzione

<p>3. Rifiuti taglienti contaminati (aghi, siringhe, rasoio, lama, bisturi); (C.E.R. 180202*). Tutti i taglienti, tranne praticamente quelli sterili ma scaduti, sono da considerarsi a rischio infettivo per spore di Clostridium Tetani ubiquitarie nell'ambiente</p> <p>4. Organi e parti anatomiche non riconoscibili; (C.E.R. 180202*)</p>	<p>infettivo taglienti e pungenti" da inserire comunque nell'imballaggio a perdere (cartonplast) con cod CER 180202*</p>	
---	--	--

<p>Tabella 1d – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (taglienti e pungenti) cod CER 180103* o 180202*</p> <p>Anche i taglienti e acuminati non venuti a contatto con materiale biologico, ma potenzialmente lesivi (es: aghi aperti per errore) devono essere eliminati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, pungenti e taglienti.</p>		
<p>Contenitore e modalità di richiesta</p>	<p>Modalità di utilizzo dei contenitori</p>	<p>Raccolta e asportazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contenitore rigido, disponibile in diverse dimensioni, in plastica rigida impermeabile con certificazioni (tipo BS 7320) con dicitura: “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO TAGLIANTI E PUNGENTI” cod CER 180103* o 180202* e simbolo di rischio biologico 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare il contenitore della misura adatta rispetto alle dimensioni di acuminati e taglienti da eliminare • Assemblare il contenitore avendo cura di assicurare la perfetta chiusura delle parti ad incastro • Introdurre i rifiuti taglienti e acuminati, immediatamente dopo l'uso, <u>senza ricoprire o incappucciare aghi e punte</u> • Non riempire i contenitori per più dei ¾ della loro capacità • Non travasare i rifiuti da un contenitore ad un altro • Una volta riempiti, i contenitori del tagliente, vanno messi all'interno dei sacchi dell'imballaggio a perdere (riciclabili/cartonplast) e, per maggior sicurezza, possono/devono essere sigillati con almeno un giro di nastro adesivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Collocare i contenitori chiusi all'interno dei cartonplast mantenuti in posizione verticale nei luoghi di raccolta dedicati

Ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 254/2003 i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti tramite termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

12. RIFIUTI CHE RICHIEDONO UNA PARTICOLARE MODALITA' DI SMALTIMENTO

Comprendono tutti i rifiuti di seguito elencati:

- Farmaci scaduti
- Sostanze stupefacenti e psicotrope

Tabella 2a– altri rifiuti sanitari NON pericolosi non a rischio infettivo che richiedono particolari modalità di smaltimento (incenerimento)

Tipologia di rifiuto	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>FARMACI SCADUTI cod CER 180109</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantità residue di farmaco non utilizzato e/o farmaci scaduti, sono considerati rifiuti speciali e destinati alla termodistruzione ai sensi del DPR 309 del 9/10/1990, richiamato dalla legge n. 38 del 25marzo 2010. <p>SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE (uso ATS Veterinaria) cod CER 180109 (compresi nelle sezioni A, B e C della tabella medicinali (tab. 5 legge n. 79 del 16 maggio 2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantità residue di farmaco non utilizzato e/o farmaci scaduti, sono considerati rifiuti speciali e destinati alla termodistruzione ai sensi del DPR 309 del 9/10/1990, richiamato dalla legge n. 38 del 25marzo 2010. • Devono essere conservati sotto chiave dalla Struttura Organizzativa detentrica fino al momento dello smaltimento, separati da altri farmaci (contenitori distinti). Sul contenitore deve essere apposta etichetta con dicitura "farmaci STUPEFACENTI scaduti: NON UTILIZZARE" 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire i rifiuti negli appositi contenitori idonei (riciclabili/cartonplast monouso e/o polipropilene) di dimensioni adatte • Non riempire oltre i 3/4 della capacità del recipiente • Accertarsi che non fuoriescano liquidi o altro materiale • In caso di spandimento accidentale fare uso del Kit di emergenza e seguire la procedura descritta 	<ul style="list-style-type: none"> • Conferire i contenitori chiusi e mantenuti in posizione verticale nei luoghi di raccolta dedicati secondo le regole di Deposito Temporaneo/volume e successivamente inviare a smaltimento con azienda incaricata. • L'SC/SS/SSD che detiene il farmaco stupefacente scaduto effettua un reso al magazzino farmacia per il conseguente smaltimento. • La distruzione dei prodotti può avvenire solo dopo che il competente ufficio ATS (SERV. FARMACEUTICO) ha effettuato le operazioni di constatazione ed affidamento dei prodotti ed ha rilasciato il relativo nulla osta allo smaltimento tramite apposito verbale di constatazione ed affido. • Il magazzino farmacia che detiene l'affido dei farmaci, li consegna all'azienda autorizzata allo smaltimento. Contestualmente sarà possibile procedere alle operazioni di scarico (annotazione da fare entro 48h. dalla consegna dei prodotti avviati allo smaltimento) dal registro STUPEFACENTI utilizzando l'apposito documento di prelievo rilasciato dalla impresa stessa. L'azienda autorizzata allo smaltimento, entro le 48 h successive alla presa in consegna, procederà allo stesso in presenza dell'Autorità Giudiziaria, attraverso termodistruzione. Successivamente, a termodistruzione effettuata, la stessa Forza Pubblica rilascerà verbale di avvenuta distruzione

		che andrà conservato all'interno del registro stupefacenti.
--	--	---

Tabella 2b - rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo che richiedono particolari modalità di smaltimento		
Tipologia di rifiuto	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>BOMBOLETTE SPRAY CONTENITORI SOTTO PRESSIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le confezioni contenenti gas costituiscono un rischio in termini di infiammabilità e di esplosione, nonché rappresentano una fonte di inquinamento per l'ambiente; particolare attenzione deve essere prestata alle specifiche modalità della loro raccolta. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserire i rifiuti negli appositi contenitori riciclabili/contenitori in polipropilene da lt.40 con sacco trasparente interno Non riempire oltre i 3/4 della capacità del recipiente Chiudere il sacco con le stesse modalità previste per i sacchi neri Etichettare il contenitore con la dicitura: "CONTIENE SPRAY" 	<ul style="list-style-type: none"> Collocare i contenitori chiusi nei luoghi di raccolta dedicati <p>In particolare, ogni STRUTTURA ORGANIZZATIVA che preveda l'utilizzo di sostanze erogabili in forma gassosa ("contenitori di gas") deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> valutare se esista la possibilità di sostituzione con prodotti o forme di erogazione diverse; dotarsi degli appositi contenitori per lo smaltimento; per nessun motivo smaltire nei contenitori di cartone destinati ai rifiuti sanitari pericolosi

13. RIFIUTI SANITARI ASSIMILABILI AGLI URBANI:

Comprendono tutti i rifiuti, prodotti in ATS Brianza, di seguito elencati:

- Vetro, carta, cartone, plastica e metalli per i quali è prevista la raccolta differenziata.
- Indumenti e biancheria monouso (compresi lenzuolini monouso).
- Rifiuti derivanti da attività di pulizia e giardinaggio.
- Altri rifiuti non ingombranti per i quali non ricorrano le condizioni di pericolosità e/o che non richiedono particolari modalità di smaltimento.

I rifiuti sanitari assimilati agli urbani vanno depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata situati all'interno o all'esterno della struttura e vanno seguite le procedure di smaltimento previste in quella specifica area comunale.

N.B. I contenitori esterni vengono messi a disposizione dalla SS gestione acquisti incaricata, in autonomia, dello smaltimento, secondo le procedure previste in quell'area territoriale.

13.1 Rifiuti sanitari assimilabili agli urbani soggetti a raccolta differenziata:

Comprendono tutti i rifiuti non contaminati da liquidi biologici, da radioattivi, da citostatici o da altre sostanze pericolose e sono di seguito elencati:

- Raccolta indifferenziato non riciclabile (tabella 3)
- Carta e cartone (tabella 4)
- Bottiglie, contenitori e imballaggi di plastica (tabella 5)
- Vetro (tabella 6)

Tabella 3 - Rifiuti indifferenziati - NON RICICLABILI		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<ul style="list-style-type: none"> • SACCHI (colore secondo la classificazione in uso del Comune) 	<p>COSA INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introdurre solo rifiuti assimilati agli urbani e non riciclabili, come: piatti, bicchieri di plastica monouso, ecc. <p>NON INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti ingombranti • Rifiuti pericolosi (contrassegnati da simboli di pericolo) • La carta, le bottiglie di plastica e i flaconi di vetro non contaminati non devono essere inserite nei sacchi neri ma in quelli per la raccolta differenziata • Non riempire oltre i 3/4 della capacità del sacco • Chiudere sempre il sacco stringendo bene, in modo da evitare che si apra accidentalmente • Verificare che non fuoriescano liquidi o altro materiale, in tal caso inserire il sacco danneggiato in un altro integro 	<ul style="list-style-type: none"> • L'asportazione dei sacchi e la pulizia dei porta sacco è a carico del personale incaricato dall'Azienda (personale che effettua pulizia) • I sacchi neri vanno smaltiti dal Servizio Pubblico secondo le modalità prevista per quell'area geografica di gestione dei rifiuti

Tabella 4 – Raccolta differenziata di carta e cartone		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>SCATOLONI IN CARTONE 0 CONTENITORI RIGIDI con la scritta "Raccolta Carta"</p>	<p>COSA INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni tipologia di carta (giornali, riviste, fogli informativi, imballaggi primari delle confezioni di farmaci, ecc.) • Qualora i fogli di carta contengano dati sensibili ai fini della privacy, è necessario che tali fogli vengano sminuzzati <p>NON INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cartacarbone 	<ul style="list-style-type: none"> • La chiusura degli scatoloni e lo svuotamento dei contenitori effettuata dal personale incaricato dall'azienda (incaricati delle PULIZIE) • La pulizia dei contenitori è a cura del personale incaricato dall'azienda (incaricati delle PULIZIE) • Lo svuotamento dei contenitori è effettuato da parte dell'Risorse

	<ul style="list-style-type: none">• Contenitori in carta accoppiata con film plastico (tipo quelli del latte e dei succhi di frutta)• Piatti e bicchieri monouso• Carta e cartone contaminati	Strumentali e Logistiche incaricata della raccolta dei rifiuti urbani in quel Comune
--	---	--

Tabella 5 – Raccolta differenziata della plastica		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>CONTENITORI RIGIDI recanti la scritta: “Raccolta Plastica” al cui interno sono posti SACCHI APPOSITI</p>	<p>COSA INSERIRE Contenitori vuoti di plastica quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bottiglie, flaconi e taniche per alimenti, bevande e farmaci vuotati del loro contenuto che recano le sigle PE, PET, PVC <p>NON INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piatti, bicchieri e posate monouso • Vaschette con residui di alimenti • Contenitori con il simbolo PP • Contenitori contaminati • Provette • Film in polietilene e polistirolo <ul style="list-style-type: none"> • Non riempire il sacco per più dei 3/4 • Chiudere sempre il sacco in modo da evitare che si apra accidentalmente 	<ul style="list-style-type: none"> • La chiusura dei sacchi, è effettuata dal personale incaricato dall'azienda (addetti alle PULIZIE) • L'asportazione dei bidoni e lo svuotamento degli stessi è effettuata dal Servizio pubblico di gestione dei rifiuti • I cassonetti/container esterni vengono periodicamente svuotati e bonificati dall'Risorse Strumentali e Logistiche che effettua lo smaltimento

Tabella 6– Raccolta differenziata del vetro		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<p>CONTENITORI RIGIDI DI COLORE VERDE (o altro colore individuato dal Comune di appartenenza) recanti la scritta: “Raccolta vetro”</p>	<p>COSA INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flaconi per infusioni e flaconcini di vetro di alimenti, di bevande e di farmaci vuotati del loro contenuto. • Togliere deflussori, supporti per flebo e possibilmente altro materiale rimuovibile diverso dal vetro <p>NON INSERIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenitori contaminati da sostanze pericolose • Materiale rimuovibile diverso dal vetro • Lampadine • Porcellana <ul style="list-style-type: none"> • Non riempire i sacchi per più dei 3/4 • Chiudere sempre il sacco in modo da evitare che si apra accidentalmente <p>NON UTILIZZARE SACCHI IN PLASTICA PRIVI DI UN CONTENITORE RIGIDO ESTERNO PER EVITARE ROTTURE E DANNO ALLE PERSONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I bidoni riempiti vengono svuotati dal Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti • La bonifica dei bidoni di colore VERDE viene fatta periodicamente da parte del personale incaricato dell'Azienda

14. RIFIUTI SANITARI NON A RISCHIO INFETTIVO, RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI:

Tabella 7		
Contenitore e modalità di richiesta	Modalità di utilizzo dei contenitori	Raccolta e asportazione
<ul style="list-style-type: none"> • TERMOMETRI E SFIGMOMANOMETRI GUASTI O NON PIÙ FUNZIONANTI CONTENENTI MERCURIO <p>PERICOLOSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare contenitori appositi rigidi in plastica con chiusura ermetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale incaricato provvederà al trasporto nell'apposita area di deposito temporaneo più vicina al luogo di produzione • Per lo smaltimento va contattata la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche che provvederà ad avvertire l' Risorse Strumentali e Logistiche incaricata al ritiro.
<ul style="list-style-type: none"> • LAMPADE FLUORESCENTI Cod CER 200121 <p>PERICOLOSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare contenitori appositi rigidi in plastica con chiusura ermetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale incaricato provvederà al trasporto nell'apposita area di deposito temporaneo più vicina al luogo di produzione • Per lo smaltimento va contattata la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche che provvederà ad avvertire l' Risorse Strumentali e Logistiche incaricata al ritiro.
<ul style="list-style-type: none"> • BATTERIE AL NICHEL – CADMIO (cod CER 160602*) • BATTERIE AL PIOMBO (cod CER 160601*) • BATTERIE CONTENENTI MERCURIO (cod CER 160603*) <p>PERICOLOSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare contenitori appositi rigidi in plastica con chiusura ermetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale incaricato provvederà al trasporto nell'apposita area di deposito temporaneo più vicina al luogo di produzione • Per lo smaltimento va contattata la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche che provvederà ad avvertire l'incaricato al ritiro.
<ul style="list-style-type: none"> • PILE ESAUSTE (batterie al cadmio) Cod. CER 160604 <p>PERICOLOSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare contenitori appositi rigidi in plastica con chiusura ermetica 	<ul style="list-style-type: none"> • Il personale incaricato provvederà al trasporto nell'apposita area di deposito temporaneo più vicina al luogo di produzione • Per lo smaltimento va contattata la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche che provvederà ad avvertire l' Risorse Strumentali e Logistiche incaricata al ritiro.
<p>TONER, CARTUCCE PER STAMPANTI Cod. CER 080318</p> <p>NON PERICOLOSO</p>	<p>Contenitori in cartone bianco recante la scritta indicante il tipo di rifiuto (es.: TONER)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • E' previsto smaltimento tramite impresa fornitrice di tali materiali, oppure tramite impresa trasportatrice previo contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche.
<ul style="list-style-type: none"> • IMBALLAGGI DI SCARTO VUOTI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE 	<p>Dopo un intervento di bonifica e/o un tempo adeguato di evaporazione del prodotto, va smaltito in contenitori differenziati per vetro o</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La chiusura dei sacchi, l'asportazione dei bidoni e lo svuotamento degli stessi è effettuata dal personale incaricato

<p>o contaminati da tali sostanze</p> <p>PERICOLOSO</p> <p>NON PERICOLOSO</p>	<p>plastica o raccolta indifferenziata assimilata agli urbani.</p> <p>L'etichetta del contenitore va lasciata a vista</p> <p>Esclusione: Sono esclusi dalla bonifica e successivo invio al riciclo i recipienti che hanno contenuto le seguenti categorie di sostanze pericolose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancerogeni: HP7 • Mutageni: HP11 • Tossici per la riproduzione: HP10 • Esplosivi: HP1 • Sostanze tossicità acuta: HP6 • Sostanze tossiche per inalazione: HP5 • Sostanze maleodoranti • Sostanze radioattive • Qualsiasi altro contenitore la cui manipolazione possa costituire un rischio per l'operatore 	<ul style="list-style-type: none"> • L'asportazione dei sacchi viene effettuata secondo orari previsti dall'organizzazione del Servizio comunale • I contenitori asportati vengono quindi svuotati nei cassonetti o container esterni messi a disposizione dal Servizio Pubblico di gestione dei rifiuti o da Risorse Strumentali e Logistiche convenzionata
<p>FILTRI DI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO</p> <p>Filtri esausti, non contaminati, degli impianti di ventilazione e condizionamento e altre funzioni diverse dal controllo di aerosol potenzialmente pericolosi (rischio biologico e rischio chimico).</p> <p>NON PERICOLOSO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Imballaggio di recupero del filtro nuovo, oppure sacco in polietilene. 	<ul style="list-style-type: none"> • E' previsto smaltimento tramite impresa fornitrice degli impianti, oppure tramite Risorse Strumentali e Logistiche trasportatrice previo contatto con la STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche.

15. RIFIUTI CHIMICI (LABORATORIO DIPS):

15.1 Criteri generali di gestione dei rifiuti chimici:

È fondamentale che in ogni struttura interessata si provveda alla raccolta differenziata dei rifiuti chimici prodotti, evitando il mescolamento degli stessi secondo quanto imposto dalla normativa.

I rifiuti devono essere raccolti in contenitori appropriati in base al volume e al tipo di rifiuto e devono presentare le seguenti caratteristiche generali:

- essere realizzati in materiale resistente all'azione del rifiuto contenuto;
- garantire una tenuta adeguata per impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi;
- avere dimensioni contenute ed essere muniti di dispositivi per la presa, per poter essere trasportati in condizioni di sicurezza al deposito temporaneo;
- essere correttamente etichettati, con il simbolo di rifiuto ("R" nera in campo giallo) e l'indicazione del codice C.E.R., la composizione del rifiuto, le principali caratteristiche di pericolo dello stesso.

I materiali di **reagentario obsoleto**, sia solidi che liquidi, possono essere eliminati nei loro contenitori originali purché siano in corrette condizioni; devono poi essere immessi in appositi fusti omologati per il trasporto di sostanze pericolose -forniti dalla Impresa in convenzione-, con opportune precauzioni (es. materiale di riempimento anti-urto e ignifugo).

All'esterno di ogni singolo fusto contenente reagenti obsoleti (oppure anche altre miscele di scarto di laboratorio, in piccole quantità e per le quali non possano essere attribuiti CER specifici), deve essere apposta sia l'etichetta con il CER attribuito al rifiuto (in questo caso utilizzare il CER 16 05 06* = RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO - Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto – Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio) che una lista che indica dettagliatamente i materiali contenuti.

Nella manipolazione di rifiuti chimici dovranno essere osservate le stesse precauzioni che si adottano, generalmente, nella manipolazione e nello stoccaggio dei reagenti utilizzati in laboratorio, avendo cura in particolare di:

- conservare i contenitori dei rifiuti chimici lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Tali recipienti devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario;
- verificare, prima di immettere soluzioni esauste in uno stesso contenitore, che siano rispettate le compatibilità tra sostanze (vedi paragrafo successivo) e la corrispondenza della tipologia del CER.

Si consiglia di predisporre anche in laboratorio piccole vasche di contenimento su cui poggiare i contenitori dei rifiuti chimici. In ogni caso, qualora si verificassero sversamenti di rifiuti liquidi potranno essere utilizzati i materiali assorbenti eventualmente già predisposti in laboratorio per il pronto intervento su fuoriuscite di agenti chimici.

15.2 Trasporto interno

Il trasporto di contenitori di rifiuti chimici dal luogo di produzione al Deposito Temporaneo non è contemplato in quanto le sedi di produzione individuate nella SSD Laboratorio di Prevenzione di Oggiono è già oggetto di deposito Temporaneo.

Il personale, al fine di portare il rifiuto presso il deposito dovrà aver cura di rispettare alcuni principi generali di sicurezza:

1. controllare, prima della movimentazione, che i contenitori siano integri, ben chiusi e non siano sporchi;
2. verificare che le etichette siano chiare e leggibili, così da non ingenerare confusione al momento del travaso e/o del prelievo da parte della Impresa incaricata dello smaltimento;
3. utilizzare dispositivi di protezione individuale idonei (guanti, occhiali) per effettuare i travasi (solo quelli consentiti) sul luogo di deposito.

15.3 Principali rischi associati alla manipolazione e allo stoccaggio dei rifiuti chimici-incompatibilità:

Come già accennato precedentemente, nelle operazioni di raccolta dei rifiuti chimici devono essere adottate tutte le cautele che si mettono in atto, normalmente, nella manipolazione e nello stoccaggio degli agenti chimici pericolosi: è importante, in particolare, prestare attenzione al rispetto dei criteri di "compatibilità" tra le varie sostanze.

Si ricorda che con la definizione "sostanze chimiche incompatibili" si indicano quelle sostanze che possono:

- reagire violentemente;
- reagire producendo una notevole quantità di calore;
- reagire determinando la formazione di prodotti infiammabili;
- reagire determinando la formazione di prodotti tossici.

È, pertanto, fondamentale che vengano adottate tutte le misure necessarie affinché tali agenti non possano venire a contatto inavvertitamente, sia durante la normale attività di laboratorio che al momento dello smaltimento.

Di seguito si riassumono alcuni dei principali accorgimenti da adottare.

15.4 Corretto smaltimento di contenitori utilizzati in Laboratorio o altre sedi:

I recipienti che hanno contenuto liquidi pericolosi non possono essere inviati al riciclo (raccolta differenziata del vetro e della plastica) se non previo compimento di adeguate operazioni di pulizia/bonifica. Infatti, affinché tali materiali possano essere considerati rifiuti non pericolosi devono essere accuratamente lavati e/o sterilizzati in modo tale da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l'ambiente.

Si raccomanda che i contenitori che hanno contenuto solventi volatili devono essere lasciati aperti sotto cappa chimica, in modo da favorire la completa evaporazione delle tracce di solvente residuo.

I recipienti che hanno contenuto agenti chimici pericolosi possono essere classificati con il CER 15.01.10* (RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI -Imballaggi - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze).

Si raccomanda di seguire le procedure indicate in precedenza solo se si è sicuri del contenuto originario del recipiente e se lo stesso è integro e tale da non provocare rischi per l'operatore.

Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose da smaltire come rifiuto speciale hanno il Codice CER 15 0202* - specifico per materiali per assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

Prodotti chimici e relativi contenitori eventualmente utilizzati per attività di manutenzione ordinaria delle varie strutture (es: pitture, adesivi, vernici, ecc) devono essere raccolti e smaltiti con le stesse modalità indicate per i rifiuti CHIMICI.

16 MATERIALI FUORI USO O A FINE USO:

Comprendono, in quanto obsoleti e non più utilizzabili:

- **arredi d'ufficio**
- **attrezzature informatiche**
- **apparecchiature medicali ed elettromedicali**

Qualunque bene mobile di proprietà dell'Agenzia deve essere eliminato secondo le indicazioni sotto riportate: **è tassativamente vietato abbandonare nei corridoi o nei luoghi di passaggio materiali fuori uso o non più utilizzati**, tantomeno accatastarli negli uffici; è possibile rivolgersi alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – SS Gestione Acquisti per chiederne la rimozione.

1. Per arredi di ufficio: SEGUIRE LA PROCEDURA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Risorse Strumentali e Logistiche.

2. Per le attrezzature informatiche e telefoniche: SEGUIRE LA PROCEDURA SC Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – SS Gestione Acquisti.

17 ATTIVITA' SANITARIE FUORI DALLE STRUTTURE DELL'AGENZIA:

17.1 Attività territoriale

- I rifiuti sanitari prodotti dall'operatore sanitario al di fuori delle strutture dell'Agenzia devono essere conferiti presso la struttura sanitaria di appartenenza e tale procedura avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione. Lo smaltimento avviene con le stesse modalità dei rifiuti sanitari prodotti internamente e questi ultimi devono depositarsi nelle sedi di stoccaggio più vicini al luogo di produzione. (**ALLEGATO 1**)
- All'inizio del turno lavorativo l'operatore deve fissare il contenitore monouso da 20 litri per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo nel vano separato dell'auto di servizio, portando con sé un contenitore di scorta per eventuali rotture o sversamenti. Per facilitare la gestione dei rifiuti prodotti sul territorio, si devono utilizzare singoli sacchetti gialli per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in modo da racchiudere il prodotto di ogni prestazione, evitando possibili spargimenti e maleodorazioni all'interno del vano auto.
- Alla fine del turno, si provvede alla chiusura del contenitore presente in auto iscrivendovi data e servizio di provenienza.
- Si precisa che i taglienti vanno inseriti nel contenitore speciale per taglienti (0,6 lt). Al termine della prestazione si deve chiudere il contenitore con il coperchio dalla parte riapribile fino a quando non sarà a 3/4 della sua capienza. Quindi si deve chiuderlo in modo definitivo con lo scatto sigillante e introdurlo nel contenitore monouso per rifiuti sanitari pericolosi da 20 L.
- I contenitori correttamente chiusi e identificati devono essere movimentati fino al Deposito Temporaneo ove presente.
- I contenitori dei rifiuti devono essere trasportati esclusivamente con mezzi aziendali garantendo la separazione fisica tra conducente e rifiuto. Può essere utilizzato il bagagliaio dell'autovettura a condizione che mantenga detta separazione. Il contenitore per rifiuto o quant'altro deve essere possibilmente bloccato affinché in caso di manovre brusche o incidente non ci sia sversamento e fuoriuscita di materiale.
- All'interno dell'auto che si utilizza per il trasporto dei rifiuti deve essere presente un contenitore di riserva, guanti monouso, carta assorbente, disinfettante (kit di emergenza) per intervenire in sicurezza in caso di rotture accidentali e in cui si debba recuperare del materiale.
- Deve essere presente inoltre un pacchetto di medicazione (D.Lgs 388/2003).

Gli operatori sanitari che effettuano attività esterna: non devono lasciare il contenitore, utilizzato per la raccolta dei rifiuti prodotti ma devono allontanare il contenitore stesso al termine della prestazione;

1. devono essere adeguatamente formati ed informati sulla natura del trasporto dei rifiuti prodotti e dei rischi ad essi connessi;
2. devono essere adeguatamente istruiti circa le misure di intervento in caso di incidente;
3. devono essere adeguatamente formati ed informati circa il corretto utilizzo degli imballaggi per i rifiuti prodotti dall'attività.

L'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 254/2003, stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività svolte dal personale sanitario delle strutture pubbliche e private all'esterno delle aziende sanitarie, sono le aziende medesime, così come ribadito anche dall' articolo 266, comma 4 del D.Lgs 152/2006 che prevede che i rifiuti provenienti da attività sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto dove si svolge tali attività.

Il conferimento di detti rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione all'unità produttiva di provenienza avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di deposito temporaneo, che nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è fissato in 5 giorni dalla data di chiusura del contenitore.

Pertanto, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti da attività esterne:

- il produttore dei rifiuti è l'ATS;
- il luogo di produzione dei rifiuti è la Struttura sanitaria da cui dipendono organizzativamente gli operatori che effettuano le prestazioni, ovvero da dove gli operatori nella gestione quotidiana dell'attività, partono e rientrano al termine delle prestazioni sanitarie. La materia residuale derivante dall'attività in itinere, diventa rifiuto al rientro nella sede di riferimento. Una volta raggiunta la struttura di riferimento dove ha sede lo stoccaggio dei rifiuti, si provvederà al loro posizionamento in esso;
- nell'arco di tempo e nell'ambito territoriale in cui viene eseguita la prestazione, il trasporto su auto di servizio dell'ATS dei residui prodotti, non è soggetto ai documenti accompagnatori quali il formulario di identificazione del rifiuto. Il trasporto su mezzo privato dei residui prodotti, anche se autorizzato dall'Agenzia, non è ammesso (per problemi che potrebbero sorgere durante i normali controlli effettuati su strada, dalle Forze dell'Ordine);
- il trasporto di rifiuti prodotti, rientra fra le esenzioni dall'ADR in quanto effettuato come complemento di un'attività principale di tipo sanitario, pertanto il documento di trasporto non è necessario;
- per effettuare il trasporto di rifiuti prodotti localmente fino alla sede della struttura, è necessario che il personale adotti idonee precauzioni onde evitare ogni sversamento;

17.2 Altre attività sanitarie:

Per la definizione di produttore e cioè "**la persona la cui attività ha prodotto rifiuti**" si precisa quanto segue:

- a. Nei servizi la cui gestione (compreso il personale) è appaltata/esternalizzata, la responsabilità della linea di gestione del rifiuto è delle impresa che gestisce il servizio.

18 MATRICE DELLE RESPONSABILITA':

Legenda:

- **R**: responsabile dell'attività
- **R1**: operatori individuati
- **C**: coinvolto (persona coinvolta in qualche fase dell'attività)
- **I**: informato

ATTIVITA'	Operatori di SC/SSD/SS	Ref. aziendale per i rifiuti (R1)	Ref. deposito temp. (R1) (REGISTRO)	Responsabili (unità locale)	Dir. Dipart.	SPP	SC Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti	SS Gestione Acquisti	Dir. San. (R1)
Produzione e revisione procedure gestione rifiuti: identificazione delle attività e dei depositi temporanei idonei.	I	C	I	I	I	C	I	C	R
Attività di formazione aziendale	I	R	I	I	I	C	I	I	I
Predisposizione e gestione della gara di appalto per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti speciali, e acquisti dei dispositivi previsti dal regolamento aziendale	-	C	-	-	-	C	C	R	C
Produzione del rifiuto e introduzione nel contenitore appropriato (speciale, urbano, assimilato)	R	I	C	I	I	I	-	-	-
Conferimento rifiuti speciali nel punto di raccolta	C	I	R	I	-	-	-	-	-
Conferimento rifiuti urbani e assimilati nel punto di raccolta Unità.	R	I	-	-	-	-	C	C	-
Trasporto rifiuti speciali dal Punto di raccolta Unità al Deposito Temporaneo (DPR 254/03 art. 4 comma 2)	R	I	C	C	-	-	-	-	-

Definizione contenuto procedura emergenze e kit	I	C	I	I	I	R	I	I	I
Tenuta compilazione registri carico/scarico rifiuti e tenuta formulari e	I	I	R	C	I	I	I	I	I

19 RIFERIMENTI:

DI SEGUITO SI RIPORTANO TUTTE I RIFERIMENTI DI LEGGE

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo

Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive precedenti; modificata dalla Direttiva 2018/851/EU del 30.05.2018 ultima versione consolidata: 05.07.2018.

D.Lgs 152/2016

(T.U. Ambientale)

Più volte emendato e modificato dal legislatore nazionale, in particolare, modificato da (si riportano le sole modifiche più rilevanti:

D. Lgs. n. 4/2008;

D. Lgs. n. 128/2010;

D. Lgs. n. 205/2010;

D. Lgs. n. 46/2014;

Legge n. 221/2015;

D. Lgs. n. 104/2017;

D. Lgs. n. 116/2020.

D.M. n. 59 del 04/2023

DPR 254/2003

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.

Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE, nella versione consolidata all'ultima rettifica (Decisione 2014/955/CE)

(Elenco dei codici EER)

Decisione che istituisce un elenco di rifiuti.

DM Ambiente n. 120/2014 (ANGA)

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Direttiva 2018/849/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo

Direttiva relativa ai veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

D. Lgs. 118/2020 (RAEE)

Attuazione della direttiva (UE) 2018/849 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Direttiva 2018/1846/UE della Commissione Europea

Direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento 1357/2014/UE

(Attribuzione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti)

Regolamento che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul lavoro)

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge n. 12/2019 (Conversione in Legge del Decreto Semplificazioni)

Istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Regolamento 1907/2006/CE (REACH)

Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva

1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Regolamento 2017/997/UE (Attribuzione della caratteristica di pericolo HP14)

Regolamento che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

D. Lgs. 101/2020 (Radiazioni ionizzanti)

Recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e riordina la normativa di settore, anche in materia di rifiuti radioattivi e gestione dei radioisotopi.

Circolare Ministero Ambiente, 4 agosto 1998, n. 812 (Compilazione dei Registri di Carico e Scarico e dei Formulari)

Definizioni :(di cui al D.Lgs 152/2006 art. 183 e il D.P.R. 15/07/2003 n.254 art.2)

NORMATIVA EUROPEA


- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014

NORMATIVA NAZIONALE

- D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni
- d.d.g. Tutela Ambientale e Sanità 6 luglio 1998, n. 3477
- d.d.g. Sanità e Tutela Ambientale 23 marzo 1999, n. 25100
- D.M. Ambiente e Sanità 26 giugno 2000, n. 219
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- D.M. 17 DICEMBRE 2009: Istituzione del SISTRI
- DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in L. 30/10/2013, n.125, obbligo adesione sistema SISTRI – (abrogato)
- Decreto Legge n.244 del 30 dicembre 2016
- Legge n.19 del 27 febbraio 2017
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- Gazzetta Ufficiale Europea 6 aprile 2018
- Decreto Ministeriale del 4 aprile 2023 n. 59: “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” in vigore dal **15/06/2023**

NORMATIVA REGIONALE (REGIONE LOMBARDIA)

- Decreto N. 11748 DEL 22.5.2001 (linee guida)
- Legge regionale n. 1 del 29/01/2009
- Deliberazione n. IX/0280 del 8/11/2011 (atti d'indirizzo per la programmazione della gestione dei rifiuti)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO/DIREZIONE</p> <p>Denominazione Struttura</p> <p>Indirizzo</p>
--	---


ALLEGATO 2

Tipologie dei rifiuti sanitari e loro classificazione elenco esemplificativo per rifiuti sanitari in genere, non specifica per ATS della Brianza.


I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

(tabelle tratte da allegati I e II DPR 254/2003 semplificate)


Composizione	Regime giuridico
Rifiuti a rischio infettivo di cui all'art. 2, comma 1:	C.E.R.180103* o 180202*
<ul style="list-style-type: none"> Assorbenti igienici provenienti da paz infettivi, 	
<ul style="list-style-type: none"> Pannolini pediatrici e pannoloni adulti provenienti da pazienti infettivi 	
<ul style="list-style-type: none"> Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test 	
<ul style="list-style-type: none"> Bastoncini oculari non sterili 	
<ul style="list-style-type: none"> Bastoncini oftalmici 	
<ul style="list-style-type: none"> Cannule e drenaggi 	
<ul style="list-style-type: none"> Cateteri vescicali, venosi, arteriosi, ecc. 	
<ul style="list-style-type: none"> Raccordi, sonde 	
<ul style="list-style-type: none"> Circuiti per circolazione extracorporea 	
<ul style="list-style-type: none"> Cuvette monouso per il prelievo biotico endometriale 	
<ul style="list-style-type: none"> Deflussori 	
<ul style="list-style-type: none"> Fleboclisi contaminate 	
<ul style="list-style-type: none"> Filtri di dialisi 	
<ul style="list-style-type: none"> Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico) 	
<ul style="list-style-type: none"> Guanti monouso 	
<ul style="list-style-type: none"> Materiale monouso: pipette, provette, indumenti protettivi mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzari, soprascarpe, camici 	

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO/DIREZIONE</p> <p>Denominazione Struttura</p> <p>Indirizzo</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, maglie tubolari) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sacche (per trasfusioni, urina, stomia, nutrizione parenterale) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Set di infusione 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sondini (nasogastrici per broncoaspirazione, per ossigenoterapia, ecc.) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Spazzole 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cateteri per prelievo citologico 	
<ul style="list-style-type: none"> • Speculum auricolare monouso 	
<ul style="list-style-type: none"> • Speculum vaginale 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gessi o bendaggi 	
<ul style="list-style-type: none"> • Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo 	
<ul style="list-style-type: none"> • Rifiuti di ristorazione da pazienti infetti 	
<ul style="list-style-type: none"> • Spazzatura da reparti con pazienti infettivi 	
<p>1-bis: Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica:</p>	<p>C.E.R. 180103* o 180202*</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni (Pericolosi a rischio infettivo) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungidito, venflon 	
<p>2: Rifiuti taglienti</p>	<p>C.E.R. 180103* o 180202*</p>
<ul style="list-style-type: none"> • testine, rasoi e bisturi monouso (Pericolosi a rischio infettivo) 	
<p>2-bis Rifiuti taglienti inutilizzati</p>	<p>C.E.R. 180101 o 180201</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aghi, siringhe, lame, rasoi (Non pericolosi) 	
<p>3. Organi e parti anatomiche non riconoscibili</p>	<p>C.E.R. 180103* o 180202*</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Piccoli animali da esperimento 	

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO/DIREZIONE</p> <p>Denominazione Struttura</p> <p>Indirizzo</p>
--	---

<p>- Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili Sezioni di animali da esperimento (Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione Pericolosi a rischio infettivo)</p>	
<p>4. Contenitori vuoti</p>	<p>C.E.R. della categoria relativo al materiale dell'imballaggio</p>
<p>Contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione</p>	<p>CER 1501: 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109</p>
<p>5. Farmaci scaduti o inutilizzabili</p>	<p>C.E.R. 180109</p>
<p>Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici (Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione Non Pericolosi)</p>	
<p>6. Sostanze chimiche di scarto</p>	<p>C.E.R. 180107 o 180206</p>
<p>Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate, non pericolose o non contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE Non Pericolosi</p>	

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO/DIREZIONE</p> <p>Denominazione Struttura</p> <p>Indirizzo</p>
--	---

Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo (elenco esemplificativo)	
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: Medicinali citotossici e citostatici dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate	C.E.R. 180108
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: Medicinali citotossici e citostatici dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate.	C.E.R. 180207
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE....	C.E.R. 180106
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione Europea 2001/118/CE....	C.E.R. 180205
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.	C.E.R. 130101
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	C.E.R. 130109
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	C.E.R. 130110
Oli sintetici per circuiti idraulici	C.E.R. 130111
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	C.E.R. 130112
Altri oli per circuiti idraulici	C.E.R. 130113
Batterie al piombo	C.E.R. 160601
Batterie al nichel-cadmio	C.E.R. 160602
Batterie al mercurio	C.E.R. 160603
Lampade fluorescenti	C.E.R. 200121